

Circolare/approfondimento del 7/01/2015

NUOVE IPOTESI DI REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT DELL'IVA

Tanto per non farci mancare nulla nemmeno il primo gennaio, con la legge di stabilità per il 2015 il governo ha introdotto alcune nuove ipotesi di applicazione dell'iva con il meccanismo del reverse charge oltre all'introduzione ex novo nel nostro ordinamento del regime dello split payment dell'iva nei confronti della pubblica amministrazione.

MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE

Il reverse charge (in italiano: inversione contabile) è un meccanismo mediante il quale l'iva non viene addebitata da chi emette la fattura e chi riceve la fattura registra la stessa in contabilità integrandola con iva a debito ed a credito in modo da rendere neutra l'operazione ai fini iva. Questo meccanismo esiste da anni ormai nel campo del subappalto edile e nel campo del commercio all'ingrosso di pc, cellulari ed apparecchi hardware in genere.

NUOVI AMBITI DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE

DAL 01.01.2015

Le novità di seguito indicate riguarderanno solo i rapporti tra imprese e altri soggetti titolari di partita IVA; nulla cambia nella fatturazione tra imprese e privati e/o condomini.

Nel campo dell'edilizia verranno introdotte ulteriori nuove fattispecie di applicazione del reverse charge oltre a quelle già esistenti per il subappalto. Si tratta delle prestazioni dei servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici.

Pertanto a decorrere dal 01.01.2015 le aziende operanti nel settore edile **NEI RAPPORTI CON TITOLARI DI PARTITA IVA** dovranno fare attenzione alla corretta tipologia di lavori effettuati in quanto saranno possibile due diversi tipi di fatturazioni:

- operazioni non soggette ad iva **ai sensi dell'art. 17 lettera a DPR 633/72** – reverse charge per subappalto già esistente da anni;
- operazioni non soggette ad iva **ai sensi dell'art. 17 lettera a-ter DPR 633/72** – nuove operazioni in reverse charge dal 01.01.2015.

Si ribadisce che nulla cambia nella fatturazione nei confronti di privati e condomini che continuerà ad essere assoggettata ad iva.

Le nuove operazioni di cui alla lettera a-ter riguarderanno i lavori da eseguire in appalto (scritto o verbale) commissionati da qualunque tipo di operatore **TITOLARE DI PARTITA IVA** relativamente alle sole operazioni sugli immobili. Si tratta ad esempio dei servizi di pulizia di qualsiasi tipo riguardanti gli immobili (uffici, negozi, capannoni, ecc.), i lavori di demolizione degli edifici in genere, l'installazione di impianti presso edifici (anche in questo caso uffici, negozi, capannoni ecc.) ed i lavori di completamento degli edifici.

Resteranno esclusi da tale nuovo regime di fatturazione ad esempio le pulizie di macchinari, la demolizione di ponti e strutture stradali, l'installazione di un impianto elettrico relativo ad un macchinario.

La conseguenza più immediata per le imprese sarà il fatto che molto probabilmente le stesse saranno fisiologicamente a credito di iva; esiste in questi casi la possibilità (a determinate condizioni) di utilizzare in compensazione l'iva a credito ogni trimestre senza attendere la fine dell'anno.

Ovviamente esistono varie zone d'ombra ed aspetti da chiarire: ad esempio come verranno trattate le manutenzioni e le riparazioni? L'immobile deve essere già costruito? Come verranno trattate le operazioni

riguardante parti di immobili indivisi? Ovviamente sarà nostra cura informarvi dell'evolversi della situazione.

Dal 01.01.2015 verranno gestiti con il meccanismo del reverse charge anche la vendita di bancali in legno (pallets) ai sensi dell'art. 74 settimo comma DPR 633/72; tanto per intenderci la stessa casistica della vendita di cascami, rottami e scarti di lavorazione.

NUOVI AMBITI DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE IN ATTESA DEL PARERE POSITIVO DA PARTE DELLA COMUNITA' EUROPEA

Previo parere positivo da parte della comunità europea, verranno assoggettate alla disciplina del reverse charge anche tutte le forniture di beni **(e non servizi)** a favore della cosiddetta GDO (grande distribuzione organizzata quindi discount, supermercati ed ipermercati). Dovranno essere stabilite ovviamente tutte le regole applicative come ad esempio se per forniture si intenda solo merce da rivendere successivamente da parte della GDO o anche beni da non rivendere e/o attrezzature (scaffali, banchi frigo ecc.).

SPLIT PAYMENT DELL'IVA PER OPERAZIONI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dopo l'introduzione della fatturazione elettronica nuovi obblighi e regole per chi opera nei confronti della pubblica amministrazione (P. A.).

Come noto il versamento dell'IVA per le fatture emesse nei confronti della P. A. va effettuato (ai sensi dell'art. 6 DPR 633/72) al momento dell'incasso; la novità sta nel fatto che a decorrere dal 01.01.2015 gli enti della P. A. pagheranno alle imprese la sola parte imponibile della fattura mentre verseranno direttamente all'Erario l'IVA sulle fatture con modalità che verranno definite con un apposito provvedimento. Tale nuovo regime si applica ovviamente solo se la fattura sarà assoggettata ad IVA, si applica sia per la fornitura di beni che per le prestazioni di servizi mentre **restano escluse da questo regime le prestazioni di servizi assoggettate a ritenute d'acconto (quindi di regola tutti i professionisti)**.

Nulla cambia dal punto di vista della fatturazione in quanto la fattura continuerà ad essere emessa con IVA (e quindi non in reverse charge); contabilmente però l'impresa dovrà utilizzare dei conti ben precisi ovvero IVA C/SPLIT PAYMENT in luogo dell'abituale IVA IN SOSPENSIONE o IVA A DEBITO.

Le problematiche che si ripercuotono sulle imprese a causa di questo nuovo regime sono molteplici; per chi opera prevalentemente con la P.A. ci sarà una posizione di fisiologico credito IVA mentre esiste nel breve il problema dei pagamenti. Gli Enti non hanno ancora chiare le modalità di versamento dell'IVA all'Erario e pertanto è quasi certo che sospenderanno i pagamenti (già di per sé biblici) alle imprese in attesa di istruzioni su come e quando dovranno versare all'Erario l'IVA a loro carico. Infine è quasi certo che il nuovo regime si applicherà anche per le fatture emesse prima del 01.01.2015 e ancora non saldate da parte della P. A.

Sembra scontato dire (anche se in campo fiscale non c'è mai nulla di scontato) che la responsabilità per i tardivi o mancati pagamenti dell'IVA saranno sempre a carico degli Enti e mai delle imprese.

Anche questo nuovo regime ha bisogno del parere preventivo da parte della comunità europea ma, contrariamente alle regole per la GDO, il Governo ha deciso di far decorrere già dal 01.01.2015 il regime SENZA l'autorizzazione da parte di Bruxelles.